Spett.

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
MODULO GENERALE

(ossia per documenti, dati e informazioni **non soggetti** a obbligo di pubblicazione)

(art. 5, comma 2, d.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016)

La/il sottoscritta/o COGNOME *_____ NOME *_____

NATA/O a *_____ IL ____/____/_____ RESIDENTE in *_____

PROV (_____) VIA _____ N. _____CAP _____

e-mail _____ tel._____

CHIEDE

l'accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti

□ documento
_____

□ dato
_____

□ informazione
_____

DICHIARA

□ di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (1);

□ di voler ricevere (2) quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica _____, oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo _____ mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spese a proprio carico.

(Si allega copia del proprio documento d'identità)

(luogo e data) _____ (firma per esteso leggibile)

_____

* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

(1) Art. 75 D.P.R. n. 445/2000: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."
Art. 76 D.P.R. n. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".
(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.